

TI_GERICHTE 11.1998.92 vom 27. Juli 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-07-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1998.92

FR: TI_GERICHTE 11.1998.92 du 27 juillet 1999

IT: TI_GERICHTE 11.1998.92 del 27 luglio 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il Pretore ha accertato che in concreto il dissidio tra i coniugi risale al 1993, un anno prima che la moglie scoprisse la relazione del marito con un'altra donna. Le testimonianze non dando ragione di tale dissidio, il Pretore ha considerato quest'ultimo alla stregua di un fattore oggettivo di disunione. E siccome la causalità del dissidio ai fini della disunione gli appariva pari a quella della relazione avuta dal marito, il Pretore ha ritenuto che tale relazione non poteva assurgere a colpa preponderante, come sosteneva invece la moglie per opporsi alla separazione. Donde – in sintesi – l'accoglimento della petizione e la pronuncia della separazione per due anni (sentenza impugnata, consid. 4 in fine).

E. 2

L'appellante adduce che, fossero anche dati fattori oggettivi di disunione, il comportamento del marito ha relegato questi ultimi in secondo piano, poiché difficoltà di coppia non giustificano relazioni extraconiugali. In realtà – essa soggiunge – anche i fattori oggettivi di disunione sono dovuti al comportamento del marito, tant'è che il dissidio è insorto, dopo vent'anni di matrimonio, proprio quando il marito ha cominciato a frequentare _____, nel 1993. Il fatto che la relazione sia giunta a sua conoscenza solo nell'aprile del 1994 non impedisce che l'atteggiamento del marito fosse cambiato nel frattempo. Anzi, ciò spiega il sopravvenuto disinteresse del coniuge per la famiglia. Non a caso, poi, egli ha finito per trasferirsi a _____, vicino all'amica che abita a _____. Per quanto riguarda sé medesima, l'appellante ribadisce la sua volontà di riconciliarsi con il marito, tanto più che in caso di separazione essa si vedrebbe costretta a vendere l'alloggio coniugale, non potendo – da sé sola – far fronte al pagamento degli oneri ipotecari.

E. 3

Alla separazione si applicano, per analogia, le norme che disciplinano il divorzio (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 6 ad art. 146 CC). Ognuno dei coniugi può pertanto rivolgersi al giudice quando le relazioni coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la continuazione dell'unione coniugale (art. 142 cpv. 1 CC). Se tale stato di cose però dipende da colpa preponderante di uno dei coniugi, la separazione può essere chiesta soltanto dall'altro (art. 142 cpv. 2 CC). Per "preponderante" si intende una colpa che sia più grave di tutti gli altri elementi di dissidio, ovvero che superi per causalità le eventuali colpe dell'altro coniuge cumulate ai fattori oggettivi di disunione (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3^a edizione, n. 120 e 122 ad art. 142 CC con

numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/ Werro , Le mariage et le divorce, 4ª edizione, pag. 124 n. 622, Lüchinger/Geiser , op. cit., n. 18 ad art. 142 CC).

E. 4

Per quanto riguarda i fattori oggettivi di disunione evocati dal Pretore, l'unico testimone che si sia espresso al riguardo è _____, collega di lavoro del marito, il quale ha dichiarato che già nel 1993 "l'attore si lamentava della situazione a casa e dei condizionamenti che subiva a seguito del suo rapporto con la moglie", la quale chiamava spesso in ufficio per cercare di lui. Dalle telefonate inoltre "si poteva intuire l'esistenza di un litigio tra i coniugi", tant'è che l'attore appariva turbato e il suo rendimento professionale calava. Se alla convenuta si rispondeva che il marito era assente, costei ribatteva che non era vero e che il marito non voleva rispondere al telefono, sicché per finire quelle chiamate "disturbavano un po' tutti". I condizionamenti di cui si doleva il marito "consistevano ad esempio nel fatto che [egli] non poteva partecipare alle cene tra colleghi o intrattenimenti simili. Lui stesso affermava che la situazione in famiglia era piuttosto tesa e che trascorrere parte del tempo libero fuori casa poteva causare litigi". Dalle confidenze del marito il testimone ha ricavato l'impressione, in definitiva, "che l'unione coniugale fosse già compromessa da parecchi anni" (verbale del 5 marzo 1997, pag. 5).

E. 5

Che nel 1993 sussistessero dissapori tra i coniugi, che l'ambiente fosse teso, che in famiglia il marito si sentisse i panni stretti, che nei suoi modi di fare la moglie usasse metodi importuni anche agli occhi di terzi è possibile, indipendentemente dal fatto che la deposizione di _____ si fondi – quanto meno in parte – su confidenze del marito stesso. Il problema è che tutto si ignora sulla reale entità del dissidio. Certo, il testimone ha avuto l'impressione che l'unione fosse già rovinata da tempo e che il marito "l'abbia portata avanti per i figli" (verbale citato, pag. 5). Tale opinione personale non basta però a dimostrare l'esistenza di un serio turbamento oggettivo. Tanto meno se si pensa che nel 1993 il matrimonio durava ormai da vent'anni e che durante tale lungo lasso di tempo non risultano essersi manifestati problemi di rilievo. L'unica discussione cui ha assistito il testimone _____, nel 1994 o 1995, riguardava il finanziamento dell'abitazione coniugale, problema che è poi stato risolto (verbale del 5 marzo 1997, pag. 7 in alto). Perché nel 1993 siano insorti litigi tali da assurgere a fattore oggettivo di disunione l'istruttoria non dice, salvo lasciar desumere che il marito incontrava difficoltà a trascorrere parte del suo tempo libero fuori casa. Prescindendo dal fatto però che a tale proposito la resistenza della moglie poteva anche essere legittima (il marito ha conosciuto _____ appunto nel 1993 o fors'anche nel 1992: interrogatorio formale dell'attore, verbale del 12 giugno 1996, pag. 10; deposizione _____, loc. cit., pag. 12), nulla permette di apprezzare la reale gravità della situazione.

E. 6

A parere del marito l'istruttoria ha dimostrato che l'unione coniugale era ormai divenuta insostenibile, avendo egli dovuto sopportare "per lunghi anni (...) le angherie della moglie, che non lo risparmiava neppure dinanzi a terze persone, sminuendolo in continuazione" (osservazioni all'appello, pag. 3). Si tratta di affermazioni tanto unilaterali quanto gratuite, nessun elemento agli atti avvalorando estremi del genere. Dalla deposizione citata traspare unicamente, come detto, l'insorgenza – dopo vent'anni di matrimonio senza particolari tensioni – di litigi che si ripercuotevano finanche sul posto di lavoro. Quali fossero le cause

di tali diatribe, gli atti non precisano. Può darsi che in seguito alla conoscenza di _____ il comportamento del marito in famiglia fosse cambiato. Può darsi che la moglie, intuendo qualche cosa, controllasse rigorosamente le uscite serali del marito. Sta di fatto che sulla gravità di tale presunto fattore oggettivo di disunione manca – come si è già rilevato – ogni possibilità di valutazione. Ciò posto, occorre verificare se altri elementi oggettivi o soggettivi abbiano concorso, e in che misura, a deteriorare l'unione.

E. 7

Il coniuge che, dopo avere allacciato una relazione sentimentale con una terza persona, intende ottenere la separazione giusta l'art. 142 cpv. 1 CC, tanto in via di azione quanto di riconvenzione, deve dimostrare che il matrimonio versa in profonda crisi indipendentemente dalla propria colpa; in particolare, il coniuge che, lasciato il domicilio familiare, intreccia una relazione stabile, si presume responsabile della disunione, a meno che dimostri la preesistenza del dissidio coniugale (Böhler/Spühler , op. cit., nota 126 ad art. 142 CC con riferimenti di giurisprudenza). Nella fattispecie il marito nega di avere mai avuto una relazione sentimentale con _____, ribadendo che si trattava di “semplice rapporto di amicizia” (osservazioni all'appello, pag. 2 in basso). Il Pretore ha lasciato indecisa “la questione sulla natura della relazione poiché anche un rapporto di tenera amicizia di un coniuge con una persona di sesso opposto può essere causale della disunione, specie se l'altro coniuge non vi acconsente” (sentenza impugnata, consid. 4 in principio).

E. 8

A quest'ultimo riguardo l'assunto del Pretore è pertinente. L'appellante ha addotto (risposta, punto 2.1) – e l'attore non ha contestato (replica, pag. 3) – che la relazione del marito con un'altra donna le è giunta a conoscenza nell'aprile del 1994. Il marito ha ammesso allora trattarsi di _____, un'amica con la quale ha assicurato di intrattenere solo rapporti superficiali, che del resto avrebbe troncato. Nel dicembre del 1994 l'appellante ha constatato che tali rapporti perduravano, ciò che il marito non ha negato. Donde un progressivo acuirsi dei dissapori coniugali, finché nell'agosto del 1995 il marito ha lasciato il domicilio di _____ trasferendosi a _____. Per quanto risulta dagli atti, la relazione del marito – che egli insiste nel definire di semplice amicizia – sussiste tuttora: egli pranza e cena dall'amica a _____, pur con frequenza irregolare (testimonianza di _____: verbale del 12 giugno 1996, pag. 12), ciò che l'interessato ha tentato invano di negare (interrogatorio formale, verbale citato, pag. 10, risposta n. 2), e pernotta da lei (doc. 22; testimonianza _____ - _____, verbale del 22 aprile 1997, pag. 14; testimonianza _____, verbale del 5 marzo 1997, pag. 7; testimonianza di _____, verbale del 22 aprile 1997, pag. 15; testimonianza di _____i, verbale citato, pag. 11), quantunque i due interessati sostengano il contrario (interrogatorio formale dell'attore, loc. cit., pag. 10, risposta n. 2; testimonianza _____, loc. cit., pag. 12).

E. 9

Dagli atti si evince pertanto che, conosciuta _____ nel 1992 o 1993, il marito ha allacciato con lei rapporti di amicizia mai interrotti, anzi rinsaldati nonostante le contrarie assicurazioni date alla moglie nel 1994. Partito da casa nel 1995, egli ha finanche consolidato tali rapporti. È vero che la relazione potrebbe essere di mero affetto. Per tacere del fatto però che gli indizi testé citati inducono a ravvisare chiaramente una relazione

sentimentale, anche un rapporto di stretta amicizia instaurato in un clima di segretezza e di ambiguità può, all'atto della scoperta da parte dell'altro coniuge, alimentare sospetti tali da ledere seriamente un matrimonio (Rep. 1973 pag. 302; Deschenaux/ Tercier/Werro , op. cit., pag. 122 n. 609). Nel caso in esame il comportamento equivoco del marito, il quale prima ha assicurato di interrompere un'amicizia mantenuta segreta, salvo poi mantenerla e consolidarla, poteva solo minare la fiducia dell'appellante e lasciare presumere una relazione illecita. Nelle circostanze descritte gli incombeva pertanto di dimostrare che tale modo di fare non ha provocato la disunione e che quest'ultima si era già consumata in precedenza. Se non che, come si è visto, i soli litigi manifestatisi nel 1993 (sempre che si tratti di fattori oggettivi) non bastano a dimostrare che il matrimonio fosse già insanabilmente disgregato prima che la moglie scoprisse l'amicizia del marito. Questi deve ritenersi dunque preponderantemente colpevole nel senso dell'art. 142 cpv. 2 CC.

E. 10

L'attore sostiene che, sia come sia, l'opposizione della moglie alla separazione trascende nell'abuso (osservazioni all'appello, pag. 3). Ora, il diritto del coniuge innocente di opporsi alla separazione chiesta dal coniuge colpevole è limitato, come ogni altro diritto, dal divieto dell'abuso (art. 2 cpv. 2 CC). E i principi che disciplinano gli estremi dell'abuso alla separazione si identificano sostanzialmente con quelli che configurano un abuso nell'opposizione al divorzio (Lüchinger/Geiser , op. cit., n. 20 ad art. 142 CC): abusa del suo diritto di opposizione il coniuge che resiste alla separazione solo per mantenere una comunione domestica di forma. Anche il coniuge disponibile alla riconciliazione può vedersi imputare abuso, a condizione però che la sua opposizione appaia ormai priva di senso. Interessi astratti, puramente ideali, non bastano – di regola – a giustificare l'opposizione (DTF 108 II 508 consid. 3). Interessi concreti, volti a conservare una condizione economica acquisita con il matrimonio, possono invece risultare sufficienti, purché i contributi alimentari che il coniuge opponente può esigere giusta l'art. 163 CC dal coniuge colpevole non rimedino – o rimedino solo in parte – al pregiudizio economico causato dal divorzio (cfr. Deschenaux/ Tercier/Werro , op. cit., pag. 126 n. 627 con richiami). Dimostrare l'abuso in cui incorre il coniuge opponente incombe al coniuge attore, già per la circostanza che la buona fede si presume (DTF 108 II 507).

E. 11

Nella fattispecie il marito avrebbe dovuto, per far apparire abusiva l'opposizione della moglie, dimostrare che quest'ultima rifiuta ogni riconciliazione oppure che i contributi alimentari da egli erogati a norma dell'art. 163 CC bastano per rimediare al pregiudizio economico derivante alla moglie dalla separazione. La prima ipotesi cade, giacché la moglie ha sempre confermato di volersi riconciliare con il marito (ancora nell'appello: pag. 10 a metà). Quest'ultimo asserisce che “la moglie (...) non ha mai fatto nulla per convincerlo a tornare con lei” (osservazioni all'appello, pag. 3), dimenticando che non la moglie, bensì egli medesimo è partito da casa e che egli stesso ha definito la sua decisione come “definitiva” (testimonianza del dott. _____, verbale del 22 aprile 1997, pag. 10). La sua argomentazione non merita quindi ulteriore disamina. Per quel che è della seconda ipotesi, il marito non pretende che i contributi da lui versati alla moglie in virtù dell'art. 163 CC coprano interamente il pregiudizio economico consecutivo alla separazione. Egli si limita a sottolineare che la moglie si oppone all'azione per eminenti motivi finanziari (osservazioni all'appello, pag. 3), ma ciò non basta a configurare abuso. Anche la seconda eventualità viene così a cadere, ciò che toglie ogni parvenza di abuso

all'opposizione della moglie.

E. 12

L'appellante chiede che, respinta l'azione di separazione, questa Camera obblighi il marito a versare i contributi mensili fissati dal Pretore nel decreto cautelare del 28 giugno 1996 emanando corrispondenti misure a protezione dell'unione coniugale (art. 173 CC). La richiesta è irricevibile. Le misure a protezione dell'unione coniugale vanno chieste al Pretore, che statuisce con procedura di camera di consiglio contenziosa (art. 4 n. 5 LAC). Il Tribunale di appello non può sostituirsi al primo giudice, supplendo per di più a un contraddittorio orale (art. 363 CPC) che non ha avuto luogo poiché le misure a protezione dell'unione coniugale sono state chieste per la prima volta dalla moglie con il memoriale conclusivo. A tale riguardo l'appello risulta pertanto improponibile. II. Sull'appello del marito

E. 13

Dato quanto precede, l'appello del marito volto alla diminuzione dei contributi alimentari per moglie e figlia in esito alla separazione – da respingere – si rivela privo d'oggetto. Sulla questione delle spese e delle ripetibili si tornerà in appresso. III. Sulle spese e le ripetibili

E. 14

Gli oneri dell'appello presentato dalla moglie seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene il rigetto dell'azione di separazione, mentre risulta soccombere sulla richiesta – meno importante – di emettere misure a protezione dell'unione coniugale. Si giustifica pertanto di addebitarle un quarto delle spese, il resto dovendo essere posto a carico del marito, con obbligo di rifondere alla controparte un'indennità ridotta per ripetibili. Dato l'esito dell'appello, deve essere modificato anche il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede, che vanno addebitati all'attore.

E. 15

Gli oneri relativi all'appello del marito, divenuto senza oggetto, seguono per analogia il dettato dell'art. 72 PC. Ciò significa che il giudice statuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”. Il problema è di valutare, in concreto, quale possibilità di buon esito avrebbe avuto l'appello – a un primo esame – se la pronuncia della separazione non fosse stata impugnata o fosse stata confermata da questa Camera (cfr. DTF 111 Ib 191 consid. 7a). a) L'appellante contestava anzitutto l'ammontare del proprio reddito, stabilito dal Pretore in fr. 6061.80 mensili netti (sentenza impugnata, pag. 8), chiedendo che fosse accertato in fr. 5857.25. Nella misura in cui si fondava su nuovi mezzi di prova (doc. B e C acclusi all'appello), la richiesta sarebbe stata irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Del resto i nuovi documenti non sarebbero potuti entrare in considerazione nemmeno in virtù del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione, l'intervento d'ufficio del giudice essendo ammissibile solo a tutela degli interessi del minore, non per proteggere quelli del genitore (Rep. 1995 pag. 145 consid. 4 in fine). Sarebbe apparso giustificato, per contro, togliere dal reddito fissato dal Pretore l'assegno familiare per Nicla (fr. 183.– mensili), che notoriamente l'appellante non poteva più ricevere dopo i vent'anni della figlia (art. 22 cpv. 3 LAF: RL 6.4.1.1). Il reddito netto dell'appellante sarebbe risultato così di fr. 5878.80 mensili. b) Per quel che era del suo fabbisogno minimo, calcolato dal Pretore in complessivi fr. 2863.70 mensili, l'appellante si doleva del minimo esistenziale del diritto esecutivo riconosciuto dal primo giudice (fr. 925.–), facendo valere di non abitare con

_____ e di avere diritto quindi al minimo per persona sola (fr. 1025.– mensili). La richiesta sarebbe verosimilmente risultata provvista di buon diritto, non essendo stato accertato che l'appellante e _____ vivano effettivamente in comunione domestica a _____. Parzialmente destinata a buon esito sarebbe risultata anche la richiesta dell'appellante intesa a farsi riconoscere una spesa per la locazione di fr. 1266.– mensili (invece dei fr. 525.– riconosciuti dal Pretore). Questa Camera ha già avuto modo di ricordare che per principio, in costanza di matrimonio, marito e moglie hanno diritto a un trattamento paritario anche sotto il profilo logistico. Riconoscere spese di alloggio per oltre fr. 1600.– mensili (senza gli oneri tributari legati all'immobile) alla moglie e per poco più di fr. 525.– al marito sarebbe apparso offendere in modo flagrante il precetto di uguaglianza. Esclusa la ricevibilità dei nuovi mezzi probatori offerti per la prima volta in appello (doc. D e F), la pigione che l'appellante pagava per l'appartamento a _____ (fr. 900.– mensili: appello, pag. 5 in fondo) sarebbe verosimilmente apparsa ragionevole. Il fabbisogno minimo del marito sarebbe assommato, ciò posto, a fr. 3338.70 mensili. c) Quanto al fabbisogno minimo della moglie, determinato dal Pretore in fr. 3459.10 mensili, l'appellante censurava siccome eccessivo l'onere per l'abitazione di complessivi fr. 1735.90 mensili riconosciuto dal primo giudice (fr. 1595.30 di interessi ipotecari, fr. 38.25 per il riscaldamento, fr. 66.35 per l'assicurazione dello stabile e fr. 36.– per la tassa di fognatura), postulandone la riduzione a complessivi fr. 1200.–. Non a torto. Certo, come sottolinea il Pretore (con riferimento a Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Zurigo 1988, n. 25 ad art. 176 CC) di regola l'alloggio familiare va conservato nella prospettiva di una riconciliazione, tuttavia nella fattispecie le parti vivono separate dall'agosto del 1995 e l'eventualità che il marito torni sui propri passi sembra ormai remota. Il rigetto della separazione non è dovuto del resto a un probabile riavvicinamento dei coniugi, ma al fatto che la legge autorizza il coniuge innocente ad avversare la separazione chiesta dal coniuge preponderantemente colpevole (art. 142 cpv. 2 CC per analogia). Nel segno della parità di trattamento si sarebbe verosimilmente imposto pertanto di ridurre le spese di alloggio riconosciute alla moglie, sicché una spesa di fr. 1200.– mensili (di cui fr. 260.– rientranti come onere d'alloggio nel fabbisogno in denaro del figlio), per altro prospettata anche dall'appellante, sarebbe apparsa equa. Nel fabbisogno minimo della moglie il Pretore ha inserito una spesa di fr. 28.15 mensili per l'imposta di circolazione dell'automobile e un'altra di fr. 100.– mensili per i costi del veicolo. L'appellante sostiene che la moglie non possiede più alcuna vettura, sicché tali uscite andrebbero stralciate. Se non che, il documento accluso per la prima volta all'appello (doc. F) è nuovo e non può entrare in linea di conto (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). L'appellante parte dall'erroneo presupposto che la sentenza di appello serva anche ad aggiornare i dati accertati dal primo giudice. In realtà questa Corte deve statuire sulla base delle stesse prove che hanno formato oggetto del primo giudizio. Irricevibile, la richiesta sarebbe verosimilmente sfuggita dunque a un esame di merito. Il fabbisogno minimo della moglie sarebbe risultato perciò, in ultima analisi, di fr. 2923.20 mensili. d) Il fabbisogno in denaro del figlio _____ è stato valutato dal Pretore in fr. 1045.– mensili, cifra che l'appellante non contestava. Dato però che il figlio guadagna fr. 740.– mensili come tirocinante presso le _____ a _____ (doc. 29a), l'appellante chiedeva di ridurre lo scoperto a carico dei genitori fino a concorrenza di fr. 305.– mensili (in luogo dei fr. 845.– stabiliti dal Pretore). La tesi appariva fondata solo in parte. Le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi costante, prevedono per un figlio di 17 anni un

fabbisogno in denaro di fr. 1460.– mensili (RDT 51/1996 pag. 33). Dedotta la posta per cura e educazione (fr. 160.–), prestata in natura dalla madre, e la quota di fr. 260.– per l'alloggio (già compresa nel fabbisogno minimo della madre), rimane un fabbisogno di fr. 1040.– mensili. Ritenuto che di regola un figlio minore non è tenuto a sovvenire al proprio mantenimento – se non in caso di particolare ristrettezza familiare, nella fattispecie non dato – in misura superiore a un terzo del proprio guadagno (nemmeno le istruzioni della Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale di appello pongono esigenze più severe per il calcolo del minimo di esistenza: Rep. 1993 pag. 267 cifra 3.3), lo scoperto a carico dei genitori sarebbe ammontato a fr. 795.– mensili. L'appello sarebbe verosimilmente risultato fondato in tale misura. e) In conclusione il quadro delle entrate e delle uscite familiari ai fini dei contributi di mantenimento giusta l'art. 163 CC sarebbe verosimilmente risultato come segue: reddito del marito (sopra, consid. a) fr. 5878.80 reddito della moglie (non contestato) fr. 1312.– fr. 7190.80 mensili fabbisogno minimo del marito (consider. b) fr. 3338.70 fabbisogno minimo della moglie (consider. c) fr. 2923.20 fabbisogno in denaro del figlio _____ (consider. d) fr. 795.– fr. 7056.90 mensili eccedenza fr. 133.90 mensili metà eccedenza fr. 66.95 mensili contributo per la moglie: fr. 2923.20 (fabbisogno minimo) + fr. 66.95 (metà eccedenza) ./ fr. 1312.– (reddito proprio) = fr. 1678.15 mensili contributo per il figlio: fr. 795.– mensili spettanza del marito: fr. 3338.70 (fabbisogno minimo) + fr. 66.95 (metà eccedenza) = fr. 3405.65 mensili . f) A un esame di verosimiglianza l'appello del marito sarebbe risultato provvisto di buon diritto quindi, ove la separazione fosse stata pronunciata, nella probabile misura di tre quinti. Spese e ripetibili seguono di conseguenza la medesima chiave di riparto. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di _____ è accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 1. La petizione è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 2500.– e le spese di fr. 2800.– sono a carico dell'attore, che rifonderà alla convenuta fr. 3500.– per ripetibili. II. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 750.– b) spese fr. 50.– fr. 800.– già anticipati dall'appellante sono posti per un quarto a suo carico e per tre quarti a carico di _____, che rifonderà alla moglie fr. 800.– per ripetibili ridotte d'appello. III. L'appello di _____ è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli. IV. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 350.– b) spese fr. 50.– fr. 400.– già anticipati dall'appellante sono posti per due quinti a suo carico e per il resto a carico di _____, che rifonderà all'appellante fr. 400.– per ripetibili ridotte d'appello. V. Intimazione: – avv. dott. _____, _____; – avv. _____, _____.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario